



COMUNE DI SIAMAGGIORE

Provincia di Oristano

Via S. Costantino, 2 – 09070 SIAMAGGIORE (OR) - C.F/P.I.: 00070840954

Tel. 0783/34411 - Fax 0783/3441220 - e-mail protocollo@comune.siamaggiore.or.it

DETERMINAZIONE AREA AMM.VA-SOCIO/ASS.LE-CULTURALE

N. 27 DEL 05/02/2024

REG.GEN N. 50 DEL 05/02/2024

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 5 agosto 2002;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 06/10/2023;
- il Nuovo Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 03.10.2018;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23/12/2023;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamaggiore, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 06.10.2023;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione del Comune di Siamaggiore 2023/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 23/05/2023, e modificato con atto di Giunta comunale n. 81 del 29/12/2023,

Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- i Decreti del Sindaco:
 - ❖ n. 13 del 27.12.2023 relativo all'affidamento dell'incarico di **Responsabile dell'Area Tecnica di Vigilanza** al Ing. Angelo Coghe, Funzionario ed elevata qualificazione per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2024;
 - ❖ n. 14 del 27.12.2023 relativo all'affidamento dell'incarico di **Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria** al Dr. Massimo Bellu, Funzionario ed elevata qualificazione per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11.04.2023 relativa all' "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2023/2025";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.04.2023 relativa all' "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28/04/2023 relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 parte contabile;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento Ass. Soc. Tiziana Nonne;

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel *Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni*, approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 04.02.2013;

Premesso che:

1. ai sensi dell'art.163, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, qualora il Bilancio di Previsione per l'anno in corso non sia stato approvato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente;
2. il Ministero dell'Interno con Decreto del 22 Dicembre 2023, ha differito il termine per la Deliberazione e approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 degli Enti Locali alla data del 15 Marzo 2024;

Dato atto che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è necessario avvalersi del disposto dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. n. 118/2011 e modificato dal D.Lgs n. 126/2014 secondo cui *“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.”*

Dato atto altresì che il comma 5 del succitato articolo 163 stabilisce che *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizio precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:*

- a) *Tassativamente regolate dalla Legge;*
- b) *Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) *A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;*

Evidenziato che, ai sensi dell'articolo 163, comma 7, nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;

Richiamata la Legge n° 328 del 08/11/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* che all' art.16, comma 3 stabilisce le priorità nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali e al punto d) prevede *prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;*

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 *«Sistema integrato dei servizi alla persona»* che riconosce la persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi del sistema integrato, valorizza il ruolo della famiglia quale ambito primario di relazione per la crescita lo sviluppo e la cura della persona e della comunità attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia; ha come finalità la

promozione dei diritti di cittadinanza, le pari opportunità, la coesione e inclusione sociale delle persone e delle famiglie, disciplina l'insieme dei servizi e delle prestazioni di sostegno alle responsabilità familiari, valorizza altresì le iniziative delle persone dei nuclei familiari e delle loro organizzazioni, le forme di auto e mutuo aiuto e di reciprocità finalizzate a sostenere le persone e le famiglie che svolgono compiti di cura;

Dato atto che la succitata Legge Regionale n° 23/2005 "Sistema Integrato dei Servizi alla persona" richiama le disposizioni contenute nel D.P.G.R. n° 12/1989 e successive modificazioni in materia di sostegno economico della famiglia affidataria per il mantenimento del minore in affidamento che dev'essere prestato dal Comune;

Vista la Legge n° 184 del 04/05/1983, recante "Diritto del Minore ad una Famiglia", la quale all'art. 2 disciplina l'istituto dell'affido familiare quale strumento di tutela del diritto del minore, privo di un ambiente familiare idoneo, di vivere in una famiglia in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno evitando così l'inserimento in una comunità alloggio;

Vista la Legge n° 149 del 28/03/2001, concernente modifiche alla legge n° 184/1983 sopracitata, la quale all'art. 5 comma 4 stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria;

Vista la Legge n° 84 del 23/03/1993 art. 1 prevede che l'Assistente Sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio;

Visto il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Cagliari n° 114/2018 V.G, con il quale viene disposto l'affidamento intrafamiliare di un minore residente nel Comune di Siamaggiore;

Visto il Progetto d'affido, predisposto dagli operatori del Centro Affidi del PLUS di Oristano, condiviso dalla famiglia affidataria e sottoscritto in data 11/01/2019;

Atteso che la famiglia affidataria si è impegnata:

- ad accogliere presso di sé il minore;
- a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, avendo cura dei suoi bisogni materiali, psicologici ed affettivi;
- a rispettare la sua personalità e le sue relazioni significative favorendo il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle prescrizioni del Tribunale;
- a mantenere i contatti con il Servizio Sociale di riferimento ai fini della verifica dell'affidamento;

Dato atto che con nota prot. n° 3471 del 25/09/2019 la famiglia affidataria di cui trattasi ha presentato formale istanza per l'ottenimento di un contributo economico finalizzato a sostenere le spese connesse ai compiti di cura e assistenza nei confronti del minore in affidamento;

Valutato lo stato di bisogno economico;

Vista la relazione del Servizio Sociale, agli atti dell'Ufficio, dalla quale emerge la necessità di intervenire in favore del nucleo familiare affidatario, mediante l'erogazione di un contributo economico continuativo di importo pari ad €. 300,00 mensili;

Richiamate le proprie Determinazioni con le quali si è provveduto a concedere e liquidare, alla famiglia affidataria, il "contributo economico per l'affidamento familiare" a far data dal mese di ottobre 2019 al mese di dicembre 2023;

Dato atto che il nucleo familiare, nonostante dimori stabilmente a Siamaggiore, ha trasferito la residenza in un altro Comune sardo;

Richiamato l'art. 6 comma 4 della Legge n° 328/2000 il quale prevede che l'Ente competente a sostenere gli oneri derivanti da un affidamento intrafamiliare è quello in cui il minore ha la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i

successivi cambiamenti di residenza del minore stesso ossia, in questo caso, il Comune di Siamaggiore;

Valutato l'andamento positivo dell'affido e rilevata la necessità di proseguire con l'erogazione di un contributo economico mensile di importo pari, anche per l'anno 2024, ad €. 300,00 mensili;

Dato atto che l'Ufficio Servizi Sociali provvede a monitorare l'andamento del percorso d'affido e a verificare che il contributo venga utilizzato per sostenere una parte delle spese connesse ai compiti di cura e assistenza nei confronti del minore, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Cagliari, il Centro Affidi e gli educatori del SET;

Ritenuto di dover intervenire nei confronti del nucleo familiare affidatario, la cui identità per ragione di privacy non viene pubblicata, impegnando e concedendo il contributo d'affido di €. 300,00 relativo al mese di febbraio 2024;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

Di impegnare la somma di €. 300,00 quale "contributo economico per l'affidamento familiare" mese di febbraio 2024;

Di concedere e liquidare, a favore della famiglia affidataria di cui trattasi, la cui identità si omette per motivi di riservatezza in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), la somma di €. 300,00 a titolo di "contributo economico per l'affidamento familiare" relativo al mese di febbraio 2024;

Di dare atto che la spesa è stata frazionata in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, c. 1° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Di imputare la spesa complessiva di €. 300,00 al Codice 12.05.1 Voce 4120 Capitolo 6 Art. 1 del redigendo Bilancio di precisione 2024/2026 annualità 2024;

Di trasmettere il presente atto:

- al Servizio Finanziario, comprensivo dell'allegato, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dalla L. 213/2012;
- al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione all'albo pretorio on line e nella sezione *Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – Atti di concessione* del sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.siamaggiore.or.it, a norma degli articoli 26, 27 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

**Il Responsabile dell'Area
Firmato Digitalmente**

Dr. Massimo Bellu

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento Comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siamaggiore, lì 05 febbraio 2024

Il Responsabile dell'Area
Firmato Digitalmente
Dr. Massimo Bellu

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.Siamaggiore, lì
05/02/2024